

n. 2570/2014 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott. Massimo De Cesare,
all'udienza del 20/05/2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente

tra

~~DI CAMILLO MARCO~~, rappresentato e difeso da: avv. GRANDE GIUSEPPE,
elettivamente domiciliato come in atti;

e

~~TELECOM ITALIA SPA~~, rappresentato e difeso da: avv. MARAZZA MARCO;
MARAZZA MAURIZIO, ELETT.DOM.C/O AVV.A.COSENTINO -V.DEI MARSII N.5
PESCARA; , elettivamente domiciliato come in atti;

Oggetto: mansioni e jus variandi.

Conclusioni: come da atti introduttivi e verbale dell'udienza del 20/05/2016.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13.10.2014 ~~Marco Di Camillo~~, premesso di lavorare per la Telecom Italia s.p.a. dal 15.12.1987 quale assistente nel settore tecnico con inquadramento al V livello contrattuale, e profilo professionale, da ultimo, di assistente tecnico supporto specialistico fonia, esprimeva di avere sempre svolto mansioni di carattere tecnico, consistenti in interventi di primo livello su centraline telefoniche e riparazione guasti e, dal 1.6.2009 al 15.9.2012, attività presso il settore PSO di front end e back office di risposta ai clienti per problemi alle linee telefoniche, diagnosi e soluzione del problema ove possibile da remoto, ovvero segnalazione al reparto tecnico per l'intervento diretto sulla linea; di

venendo addetto al servizio 187, nonostante avesse partecipato a selezione per l'assegnazione al ruolo di tecnico impianti servizi, cui invece erano stati destinati lavoratori provenienti da qualifiche impiegatizie, e che aveva sostituito presso il servizio 187. Deduceva che le mansioni assegnategli al rientro presso la Telecom erano inferiori a quelle di provenienza, e comunque professionalmente non equivalenti, con conseguente proprio diritto all'assegnazione di mansioni corrispondenti al proprio profilo professionale ed al risarcimento del danno professionale ed alla salute subito. Spiegava le conclusioni richiamate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la Telecom Italia s.p.a. deducendo che le mansioni assegnate al ricorrente erano classificate nel V livello di inquadramento contrattuale, e che ex art. 23 D del CCNL di settore i lavoratori potevano essere adibiti a tutte le mansioni relative al livello di inquadramento, anche in ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza; che presso il PSO il ricorrente aveva già svolto mansioni per lo più consistenti in risposta alla clientela, analoghe a quelle cui era stato destinato presso il servizio 187; che il ricorrente aveva partecipato alla selezione per l'assegnazione al ruolo di tecnico impianti servizi dando disponibilità solo per la sede di Chieti, per la quale erano pervenute più domande dei posti disponibili, e per la quale era stato selezionato personale con maggiori requisiti. Spiegava le conclusioni richiamate in epigrafe.

Instauratosi il contraddittorio, sentiti i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, per le seguenti considerazioni.

Va difatti considerato che, per giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. n. 1916 del 3.2.2015 rv. 634197, resa peraltro proprio su fattispecie relativa al CCNL Telecomunicazioni, nonché Cass. sez. lav. n. 17624 del 5.8.2014 rv. 632530; Cass. sez. lav. n. 4989 del 4.3.2014 rv. 630286), in tema di esercizio dello *ius variandi* datoriale, il giudice di merito deve accertare, in concreto ed indipendentemente dalle previsioni contrattualcollettive (che devono essere necessariamente interpretate in conformità ai principi di cui all'art. 2103 c.c.), se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni.

Nella fattispecie non vi è contestazione tra le parti né sul contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente fino all'1.6.2009 né su quello delle mansioni cui fu successivamente assegnato dal

15.9.2012 in poi.

I testi escussi, peraltro, hanno confermato che egli svolgesse inizialmente mansioni di assistente tecnico occupandosi di gestione tecnica, diagnosi di guasti e riparazione su linee telefoniche -pacificamente inquadrabili nel V livello di classificazione professionale – profilo di specialista di attività tecniche, in base alle declaratorie contrattualcollettive applicate- e dal giugno 2012 in poi, mansioni di operatore di customer care (servizio 187), parimenti inquadrabili nel V livello medesimo, in ragione dei discreti margini di autonomia da lui posseduti ed esercitati nell'esecuzione di esse, come descritte dai testi.

Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente dal 1.6.1999 al 15.9.2012 presso il servizio PSO, che per quanto sostenuto dalla convenuta si sarebbero risolte per la massima parte in attività di risposta alle telefonate della clientela, nonché in attività cd. outbound, cioè di chiamata ai clienti, i testi hanno concordemente riferito che si trattava comunque di attività di carattere tecnico, consistente nella risposta alle telefonate dei clienti che segnalavano guasti, malfunzionamenti o disservizi, nella diagnosi della relativa problematica tecnica, nella riparazione del guasto o del malfunzionamento qualora ciò fosse possibile “da remoto”, cioè operando telematicamente sul sistema di gestione della linea, ovvero di segnalazione al reparto tecnico della necessità di intervento fisico del tecnico sulla parte di linea interessata dal guasto o dal malfunzionamento.

Indipendentemente dalla corrispondenza dell'inquadramento contrattualcollettivo delle mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo il 15.9.2012, appare palese che le mansioni di operatore specialista di customer care, assegnate al ricorrente, sono di contenuto professionale del tutto differente rispetto a quelle di assistente tecnico di linea telefonica precedentemente svolte, poiché appartenenti al settore commerciale e dell'assistenza alla clientela, e presupponenti quindi competenza professionale in materia di conoscenza dei servizi telefonici aziendali e di rapporti con la clientela, laddove il ricorrente, adibito per l'intero periodo di lavoro dal 1987 al 2012 al settore tecnico ed impiantistico, possiede competenza professionale esclusiva e specifica in materia di manutenzione di linee ed impianti.

Con ogni evidenza, quindi, le nuove mansioni assegnate al ricorrente devono ritenersi in alcun modo aderenti alla sua competenza professionale specifica e per nulla atte a garantirne lo svolgimento e l'accrescimento di tale bagaglio di conoscenze ed esperienze.

Né la convenuta ha in alcun modo provato che l'assegnazione a tali mansioni sia stata dovuta ad intervenute riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali che abbiano comportato una soppressione od un forte ridimensionamento delle posizioni di lavoro del settore tecnico,

tali da rendere impossibile una riassegnazione di mansioni in tale settore e necessita una ricollocazione del ricorrente.

L'assegnazione del ricorrente alle mansioni di operatore di customer care deve quindi ritenersi illegittima, con conseguente condanna della convenuta ad assegnare al ricorrente mansioni di specialista di attività tecniche – V livello o mansioni ad esse equivalenti, nel senso sopra precisato.

Nella fattispecie non rileva la sopravvenuta modifica dell'art. 2103 c.c. introdotta dal d.lgs. n° 81/2015 entrato in vigore il 25.6.2015, essendo pacifico che la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 c.c. implica la nullità del provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni non equivalenti, sicché non sarebbe in alcun modo ipotizzabile una sorta di sopravvenuta acquisizione di legittimità dell'illegittima assegnazione per il periodo successivo al 25.6.2015, in base al principio della non ammissibilità della convalida del negozio nullo di cui all'art. 1423 c.c..

Dall'illegittima adibizione a mansioni nel settore commerciale il ricorrente ha subito danni alla professionalità, consistenti -anche se nella fattispecie non sono emerse circostanze specifiche relative al livello di specializzazione professionale posseduto e quindi alle caratteristiche di cd. obsolescenza delle mansioni tecniche già svolte- nell'impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano della propria professionalità di natura tecnico-impiantistica e del correlato diritto di elevare tale professionalità lavorando (cfr. Cass. Sez. L. n. 12253 del 12/06/2015 rv. 635727) dovendosi tenere conto, nella fattispecie, soprattutto della notoria continua e rapida evoluzione delle tecniche di telecomunicazione e teletrasmissione di dati. La convenuta va quindi condannata al relativo risarcimento.

Tenuto conto della durata dell'illegittima adibizione a mansioni non equivalenti ed alla totale estraneità delle nuove mansioni alla professionalità del ricorrente, ma all'evidenziato difetto di prova sull'obsolescenza delle mansioni, tali danni possono essere equitativamente liquidati in misura del 15% della retribuzione di fatto (circa €. 1.330,00 mensili, come da fogli paga in atti) percepita dal momento dell'illegittima adibizione.

La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di €. 9.500,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Considerata l'assoluta genericità della certificazione medica in atti (redatta da sanitario non specialista ed attestante meramente l'avvenuta sottoposizione a ciclo di cure per disturbo depressivo, e risalente peraltro a due anni dopo l'illegittima adibizione alle mansioni per cui si procede), e non essendovi risultanze istruttorie al riguardo, non sussistono ulteriori voci di danno risarcibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità dell'assegnazione al ricorrente da parte della convenuta delle mansioni di operatore di customer care e per l'effetto condanna la convenuta ad assegnare al ricorrente mansioni di addetto al supporto specialistico – V livello o mansioni ad esse equivalenti;

condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per illegittima adibizione a mansioni non equivalenti, della somma di €. 9.500,00 oltre ad interessi legali fino al saldo; condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi €. 2.300,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Pescara, all'udienza del 20.5.2016.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott. Massimo De Cesare -